



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

MODELLO

di

Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

**Documento approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del
20/02/2023**

Indice

Premessa	2
Capitolo 1 – La Fondazione Compagnia di San Paolo	2
Capitolo 2 - La struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	5
Sezione 1 – Il contesto normativo	6
Capitolo 3 - La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e relative sanzioni.....	6
Capitolo 4 - I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa	7
Capitolo 5 - L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa	18
Sezione 2 – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Compagnia	20
Capitolo 6 – Lo scopo del Modello	20
Capitolo 7 - I Destinatari del Modello.....	20
Capitolo 8 - L'aggiornamento del Modello	20
Capitolo 9 - Le modalità di costruzione del Modello	21
Capitolo 10 - Le Attività Sensibili della Compagnia	23
Capitolo 11 - L'Organismo di Vigilanza	28
Capitolo 12 – Il Sistema disciplinare.....	34
Capitolo 13 - La formazione e comunicazione interna	37
Parte speciale	
1. Protocollo per la gestione delle erogazioni di contributi	
2. Protocollo per la gestione degli investimenti finanziari	
3. Protocollo per la prevenzione degli abusi di mercato	
4. Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna	
5. Protocollo per la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza	
6. Protocollo per la gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo	
7. Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori	
8. Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali	
9. Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza	
10. Protocollo per la gestione del processo di selezione, assunzione e valutazione del personale dipendente	
11. Protocollo per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	
12. Protocollo per la gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo	
13. Protocollo per la gestione degli adempimenti ambientali	
14. Protocollo per la gestione della contabilità, della predisposizione del bilancio, nonché degli adempimenti fiscali	
15. Protocollo per la gestione degli immobili e dei beni mobili aventi valore culturale	



Premessa

Capitolo 1 – La Fondazione Compagnia di San Paolo

La **Fondazione Compagnia di San Paolo** (di seguito anche “Compagnia”) è una fondazione filantropica di origine bancaria, con sede a Torino, che persegue finalità di utilità sociale allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale e economico, operando nei settori rilevanti¹. Fin dal 25 gennaio 1563, quando nacque come confraternita a fini benefici, la Compagnia è stata un’istituzione al servizio della società in cui è radicata. Oggi è un ente indipendente di natura privata senza scopo di lucro, espressione istituzionale delle libertà sociali costituzionalmente garantite, aperto al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni pubbliche locali, nazionali e europee.

La Compagnia persegue i propri fini attraverso la gestione e amministrazione del patrimonio accumulato nei secoli, che l’Ente ha l’impegno di trasmettere intatto alle generazioni future, agendo, nel quadro della normativa di riferimento, secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

L’attenzione allo sviluppo sostenibile e alla cura dell’ecosistema manifesta la sensibilità della Compagnia per il benessere delle generazioni attuali e future.

Pur rimanendo prioritario il riferimento a alcune aree locali e nazionali: anzitutto Torino e Piemonte, cui si affiancano Genova e la Liguria e Napoli e la Campania, la Compagnia intende qualificarsi anche come “fondazione europea”, che collabora con le grandi fondazioni straniere.

Nel solco della sua tradizione, la Compagnia pone infatti la persona umana, la sua piena realizzazione, i suoi diritti e responsabilità nella società al centro del suo operato. A tal fine fa propri i valori e i principi di sviluppo, sostenibilità, interdipendenza, solidarietà equità, pari dignità tra ogni essere umano delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e della Repubblica Italiana, ai quali ispira la propria strategia.

La sua missione di utilità sociale si realizza attraverso l’intervento nei settori rilevanti, nell’ambito dei quali la Compagnia opera sotto un duplice profilo: da una parte attuando e sviluppando una progettualità propria, dall’altra erogando contributi a fondo perduto per sostenere i progetti presentati da enti pubblici o enti privati senza scopo di lucro, ritenuti meritevoli in seguito a apposita selezione. Tale missione viene condotta anticipando le sfide, coltivando la creatività diffusa e finalizzata all’innovazione, valorizzando il merito, aspirando alla crescita e sviluppo costante.

Per quanto concerne i progetti propri, la Compagnia individua e gestisce in via diretta, o svolgendo un ruolo di attiva collaborazione, gli interventi ritenuti idonei al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e può anche procedere, in questo ambito, alla creazione di Enti Strumentali o all’assunzione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali, assumendo dunque i connotati di una Fondazione operativa.

Per quanto concerne il finanziamento di progetti presentati da terzi, la Compagnia si comporta come una fondazione di erogazione, in linea con il modello delle *grant-making foundation*.

La Compagnia, nel rispetto dei vincoli fissati dalla regolamentazione interna in materia di gestione del proprio patrimonio finanziario, può altresì realizzare la propria attività istituzionale attraverso l’investimento in strumenti finanziari legati a obiettivi di missione e con finalità di impatto sociale, valutando anche forme di intervento con *blending* di risorse erogative.

Secondo lo Statuto (ex art. 6), la Compagnia esplica la propria attività attraverso i seguenti organi:

- *Presidente*, nominato dal Consiglio Generale, che nomina anche un Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente non fanno parte del Consiglio Generale e, qualora siano

¹ Ai sensi del D.Lgs.153/1999, le fondazioni di origine bancaria individuano i propri settori rilevanti ogni tre anni nell’ambito dei settori ammessi dalla normativa medesima.



tratti da questo, si provvede alla loro sostituzione nelle forme previste dallo statuto. Il Presidente dura in carica quattro anni, quanto il Consiglio Generale, e scade con esso. Il Presidente è il legale rappresentante della Compagnia, presiede le adunanze, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori del Consiglio Generale, senza diritto di voto, e del Comitato di Gestione; inoltre, il Presidente, sentito il Segretario Generale, assume, nell'interesse della Compagnia, qualsiasi provvedimento che egli reputi opportuno ove ne ricorrano motivi di urgenza e ne riferisce al Comitato di Gestione, il quale – in occasione della prima riunione dello stesso – è chiamato a ratificarli, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti da terzi;

- **Consiglio Generale**, composto da soggetti designati da istituzioni locali, nazionali e europee. Il Consiglio, che rimane in carica per quattro anni, in quanto organo di indirizzo della Compagnia, definisce le priorità, i programmi e gli obiettivi della Compagnia stessa verificandone i risultati e nomina e revoca i membri del Comitato di Gestione – l'Organo Amministrativo, guidato dal Presidente – e del Collegio Sindacale;
- **Comitato di Gestione**, nominato dal Consiglio Generale e di cui ne fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente. Il Comitato di Gestione dura in carica quanto il Consiglio Generale e scade con esso. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Compagnia. È quindi il Comitato di Gestione a deliberare in materia di interventi nei settori rilevanti;
- **Collegio Sindacale**, organo di controllo della Compagnia nominato dal Consiglio Generale. Il Collegio Sindacale dura in carica quanto il Consiglio Generale e scade con esso. Il Collegio Sindacale, in accordo con quanto definito dallo Statuto della Compagnia, esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile. Allo stesso si applicano, inoltre, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2403 bis a 2407 del codice civile, intendendosi rispettivamente il Consiglio Generale e il Comitato di Gestione in luogo dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

Tali compiti, definiti dal codice civile, sono quindi da intendersi parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo, seppur non espressamente riportati nei singoli *Protocolli*;

- **Segretario Generale**, nominato dal Comitato di Gestione, è a capo della struttura operativa e del personale della Compagnia e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione.

Il Segretario interviene, altresì, alle adunanze del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione, senza diritto di voto, svolgendo inoltre tutte le altre funzioni affidategli dal Consiglio Generale e dal Comitato di Gestione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Comitato di Gestione, del Collegio Sindacale e di Segretario Generale sono incompatibili tra loro.

Il Consiglio Generale, al fine di esercitare le proprie funzioni di indirizzo, può istituire commissioni relative a specifici ambiti e materie con ruoli consultivi nei confronti del Consiglio stesso e del Comitato di Gestione, ferma restando la responsabilità di questi ultimi organi per gli atti compiuti; l'ambito di attività, il funzionamento e la composizione delle commissioni è disciplinato da apposita regolamentazione interna.

Sono attualmente presenti quattro commissioni permanenti di cui tre relative agli ambiti di pertinenza dei tre grandi Obiettivi² della Compagnia (denominate, rispettivamente, "Commissione Cultura", "Commissione Persone" e "Commissione Pianeta") e una commissione dedicata all'ambito della finanza e dell'innovazione d'impatto (denominata "Commissione Finanza, Innovazione e Sviluppo del Territorio).

² Come meglio descritto più avanti nel documento, con "Obiettivi" si intendono determinate strutture all'interno dell'organizzazione responsabili, ciascuna per l'ambito "tematico" di rispettiva competenza, della gestione dell'attività erogativa della Fondazione.



Per quanto concerne le tematiche inerenti alla gestione del patrimonio finanziario, il Consiglio Generale si avvale della Commissione Finanza, Innovazione e Sviluppo del Territorio che, oltre a fornire i contributi tematici nell'ambito delle linee programmatiche generali, prende parte alla definizione/revisione dell'Atto di regolazione in materia di modalità e criteri di gestione del patrimonio dell'Ente, la cui approvazione spetta al Consiglio Generale su proposta del Comitato di Gestione, monitorandone l'applicazione e richiedendo a tal fine ai competenti Organi, ove necessario, le informazioni rilevanti. Il Comitato di Gestione si avvale del contributo del Comitato per gli investimenti, organo con scopi esclusivamente consultivi e istruttori, costituito al fine di rafforzare la focalizzazione del Comitato di Gestione sulle tematiche inerenti all'allocazione del patrimonio, in modo da creare le condizioni affinché il Comitato di Gestione stesso assuma le decisioni in maniera adeguatamente informata e efficace.

La struttura organizzativa della Compagnia è articolata in strutture di *line* che svolgono le loro mansioni nell'ambito dell'attività istituzionale e strutture di *staff* che svolgono attività di supporto all'attività istituzionale e alla gestione del patrimonio finanziario dell'Ente.

Per quanto riguarda l'attività istituzionale, la Compagnia, nell'intento di allineare il proprio operato a una definizione di obiettivi internazionale e condivisa, ha deciso di articolare la propria struttura organizzativa in tre grandi Obiettivi (Cultura, Personale e Pianeta) interconnessi tra di loro, a loro volta declinati in quattordici missioni; quanto sopra sul modello degli obiettivi di sviluppo sostenibile (c.d. SDGs)³ delineati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

L'assetto organizzativo della Compagnia, prevede, quindi, per quanto attiene la gestione dell'attività istituzionale, strutture di line "stabili" rappresentate dai sopra richiamati 3 Obiettivi e dalla Direzione Pianificazione, Studi e Valutazione che focalizzano la loro azione, attraverso una pluralità di strumenti, sulle specifiche tematiche di rispettiva competenza; tali strutture possono, altresì, operare anche in maniera trasversale con lo scopo di gestire, in una prospettiva temporale predefinita, una linea d'azione complessa rivolta a tematiche per natura multidisciplinari e interconnesse tra le strutture medesime.

La Compagnia realizza, inoltre, la sua attività istituzionale anche attraverso l'azione dei suoi c.d. Enti Strumentali ossia enti non commerciali dotati di personalità giuridica operanti, in maniera specialistica, in determinati ambiti di intervento della Compagnia stessa.

La costituzione di tali enti e le modalità di gestione dei rapporti tra gli stessi e la Compagnia sono disciplinate da apposita regolamentazione interna⁴. Attualmente risultano esistenti i seguenti Enti Strumentali:

- Fondazione Ufficio Pio;
- Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura;
- Fondazione per la Scuola;
- Fondazione Collegio Carlo Alberto;
- Fondazione IIGM - Italian Institute for Genomic Medicine;
- Fondazione LINKS⁵ - Leading Innovation & Knowledge for Society –.

³ Nel 2015 l'ONU ha deliberato la c.d. "Agenda 2030" chiedendo ai singoli Paesi di recepire non solo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) e i relativi 169 sotto-obiettivi in essa contenuti ma l'intera filosofia che ha portato alla loro formulazione.

⁴ Ai sensi di tale regolamentazione interna, il riconoscimento e la revoca della qualifica di ente strumentale sono deliberati dal Consiglio Generale della Compagnia su motivata proposta del Comitato di Gestione della Compagnia stessa, con particolare riferimento alla mission e agli obiettivi dell'ente, sentiti l'ente interessato e, nei casi di partenariato, gli associati o gli altri soci fondatori.

⁵ Ente risultante dall'operazione di incorporazione che ha coinvolto SiTI e l'Istituto Superiore Mario Boella, già Enti Strumentali della Compagnia, con efficacia dal 1° gennaio 2019.

La Compagnia eroga ogni anno un sostegno all'attività ordinaria di tali Enti (cui si possono aggiungere stanziamenti per specifici progetti), sulla base delle linee programmatiche da essi definite.

Al fine di garantire un coordinamento per quanto attiene lo svolgimento di attività di natura contabile-amministrativa e gestionale, la stessa Compagnia e i suoi Enti Strumentali hanno costituito nel 2012 la società consortile **Compagnia di San Paolo-Sistema Torino**, oggi denominata **Progetti Innovazione Soluzioni Management scrl** (di seguito anche "PR.I.S.MA"), società consortile a responsabilità limitata non avente scopo di lucro. Al riguardo, operando in via prevalente nei confronti e nell'interesse dei suoi consorziati, PR.I.S.MA. svolge le seguenti attività a favore dei consorziati stessi, sulla base di contratti di servizio:

- gestione amministrativa, societaria e contabile, ivi inclusa l'elaborazione di dati e di tesoreria;
- controllo di gestione;
- consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale non connesse all'attività giurisdizionale;
- gestione immobiliare, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione, e prestazione dei servizi generali inerenti;
- gestione degli acquisti di beni e servizi e dei relativi fornitori;
- gestione del personale;
- prestazione di servizi di *information technology*;
- prestazione di servizi di formazione;
- ricerca di fondi e assistenza per richieste di contributi e finanziamenti su progetti nazionali e europei.

Gli Enti Strumentali e PR.I.S.MA si sono dotati individualmente di un proprio autonomo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001 (costruito in sinergia con quello della Compagnia), provvedendo, altresì, ciascuno di essi a nominare un proprio Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 comma 1) lettera b) del Decreto stesso.

Capitolo 2 - La struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il "Modello") della Compagnia, adottato dal Comitato di Gestione della Compagnia stessa ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello include una parte generale suddivisa in due sezioni di cui la prima (Sezione 1) volta ad illustrare il contenuto del D.Lgs. 231/2001 e la seconda (Sezione 2) volta a dettagliare i contenuti del Modello stesso.

Completa il Modello la parte speciale che raccoglie i "Protocolli" nei quali sono delineate regole comportamentali e responsabilità nell'ambito delle singole attività individuate come sensibili ex D.Lgs.231/2001 all'interno dell'organizzazione.

È compito dei soggetti preposti alla gestione delle attività suddette, e come tali disciplinate all'interno dei Protocolli, garantire il costante aggiornamento, l'aderenza e la conformità della normativa interna ai fattori qualificanti definiti dai Protocolli stessi.

Costituiscono parte integrante del Modello, ancorché non inclusi nello stesso, il Codice Etico, l'organigramma, il sistema dei poteri e delle deleghe e regolamentazioni e procedure interne in essere presso la Compagnia, nel contenuto che avranno di tempo in tempo.



Sezione 1 – Il contesto normativo

Capitolo 3 - La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e relative sanzioni

Il Decreto Legislativo 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie⁶ e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell’Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati a esso, allorchando le medesime condotte illecite comportino un vantaggio o comunque un beneficio per l’Ente stesso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati⁷ ed è accertata attraverso un procedimento penale⁸.

Gli Enti possono dunque essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha “**interesse**” quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il “**vantaggio**”, invece, si realizza allorchando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il “**vantaggio esclusivo**” di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del **tentativo**⁹.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il Reato o l’Illecito Amministrativo sia **commesso da soggetti qualificati**, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (Soggetti Apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni).

Dall’impianto del D.Lgs. 231/2001 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

L’apparato sanzionatorio a carico dell’Ente prevede misure particolarmente affittive quali **sanzioni pecuniarie e interdittive**, nonché la **confisca** e la **pubblicazione della sentenza di**

⁶ La Legge Delega ratifica e dà esecuzione a diverse convenzioni internazionali, elaborate in base al Trattato dell’Unione Europea, tra le quali le più rilevanti sono:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

⁷ Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

⁸ Eccezione fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercati, accertati dalla Consob.

⁹ La responsabilità dell’ente sussiste anche nel caso di delitti tentati, ovvero nel caso in cui siano posti in essere atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di uno dei delitti indicati come presupposto dell’illecito della persona giuridica.



condanna. Le misure interdittive, che possono comportare per l'Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività dell'Ente, nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi, nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Si precisa che nei casi in cui sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività dell'Ente, in luogo di tale sanzione, può essere disposta la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per una durata pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (**commissariamento**). In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado abbia adottato comportamenti cosiddetti di "ravvedimento operoso" (risarcimento o riparazione del danno, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del Reato, messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, del profitto del Reato, eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati). Qualora ricorrano questi comportamenti di "ravvedimento operoso", anziché la sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.

La suddetta responsabilità amministrativa si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

Capitolo 4 - I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Il catalogo dei Reati originariamente previsto dal D.Lgs. 231/2001 è stato progressivamente ampliato: ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (art. 24 e 25) sono stati affiancati i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-bis); i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1); i reati societari (art. 25-ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater); i reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1); i reati relativi a delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); i reati di abusi di mercato (art. 25-sexies) e i relativi illeciti amministrativi (art. 187-quinquies T.U.F.); i reati transnazionali di cui alla legge 146/2006 (art. 3 e 10); i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies); i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies); i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1); i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies); i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies); i reati ambientali (art. 25-undecies); il reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-duodecies), il reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies), i reati di frode in competizioni sportive (art. 25-quaterdecies), i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies); reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies); i reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) nonché riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

Si riporta di seguito l'elenco dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** - (art. 24 del Decreto)
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);



- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Conseguimento indebito di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (L. n. 898/1986, art. 2).
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** - (art. 24-bis del Decreto)
 - documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
 - violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (delitti di cui all'art. 1, c.11, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 "*Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*").
- **Delitti di criminalità organizzata** - (art. 24-ter del Decreto)
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p., primi cinque commi);
 - Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
 - Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 – *bis* c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di



esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** - (art. 25 del Decreto)¹⁰.
 - Peculato (art. 314 c.p., limitatamente al primo comma);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebita a fare o promettere utilità, corruzione o istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
 - Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.).
- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** - (art. 25-bis del Decreto)
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

¹⁰ L'intera categoria di reati di cui all'art.25 del D.Lgs.231/2001 nei Protocolli del Modello viene richiamata più generalmente come "Reati di corruzione".



- **Delitti contro l'industria e il commercio** - (art. 25-bis 1 del Decreto)
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- **Reati societari** - (art. 25-ter del Decreto)
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.);
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635, commi 1 e 3, c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis, comma 1, c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
 - Falso in prospetto (art. 173-bis del D. Lgs. 58/98);
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/23).
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** - (art. 25-quater del Decreto)
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);



- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Terrorismo internazionale (Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 – art. 2).
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** - (art. 25-quater 1 del Decreto)
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 – bis c.p.).
- **Delitti contro la personalità individuale** - (art. 25-quinquies del Decreto)
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione o accesso di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 – quater 1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
- **Abusi di mercato (reati)** - (art. 25-sexies del Decreto)
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998 - TUF);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998 - TUF).



L'art. 187-*quinquies* del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:

- **Abusi di mercato (Illeciti Amministrativi)** - (art. 187-*quinquies* TUF)
 - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);
 - Manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** - (art. 25-*septies* del Decreto)
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** - (art. 25-*octies* del Decreto)
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** - (art. 25-*octies*. 1 del Decreto)
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter*);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater*);
 - Frode informatica (art. 640-*ter*).
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** - (art. 25-*novies* del Decreto)
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 1);
 - Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 2);
 - Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte (art. 171-*ter*, l. 633/1941, comma 1):



- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. *a*);
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. *b*);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a*) e *b*) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. *c*);
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. *d*);
 - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. *e*);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. *f*);
 - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. *f-bis*);
 - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. *h*).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte (art. 171-ter, l. 633/1941, comma 2):
- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *a*);
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. *a-bis*);
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,



- vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *b*);
- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-*ter*, comma 1, L. 633/1941 (lett. *c*).
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-*septies*, l. 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, l. 633/1941).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** - (art. 25-*decies* del Decreto)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 – bis c.p.).
 - **Reati ambientali** - (art. 25-*undecies* del Decreto)
 - Reati previsti dal Codice penale:
 - Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- *quinquies* c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 452 – *octies* c.p.);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 – *quaterdecies* c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
 - Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - Inquinamento idrico (art. 137):
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13).
 - Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):



- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6).
- Siti contaminati (art. 257)
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (comma 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al comma 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, comma 6 e 7, secondo e terzo periodo);
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259)
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (comma 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Inquinamento atmosferico (art. 279)
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
 - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta



documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2 e art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;

- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, comma 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
 - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6).
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, comma 1 e 2);
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare** - (art. 25-duodecies del Decreto)
 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12-bis - d. lgs. 286/1998);
 - Disposizioni contro le migrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).
- **Reato di razzismo e xenofobia** - (art. 25-terdecies del Decreto)
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c. 3-bis c.p.).
- **Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-quaterdecies del Decreto)
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1, Legge 401/1989);
 - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 1, Legge 401/1989).
- **Reati tributari** (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);



- Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)¹¹;
 - Omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000)¹²;
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000);
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
 - Indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000)¹³;
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000).
- **Reati di Contrabbando** (art. 25–sexiesdecies del Decreto):
 - reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
 - **Delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25–septiesdecies del Decreto):
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.);
 - Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.);
 - Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.);
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.);
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.);
 - Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.);
 - Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.);
 - Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.);
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.).
 - **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-duodevicies del Decreto):
 - Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.);
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.).
 - **Reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un

¹¹ Tale fattispecie di reato assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001, qualora commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ai 10 milioni di euro. Si rileva che in data 6 novembre 2022 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022, rubricato "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" che è intervenuto sull'art. 6 del D.Lgs. 74/2000. Le modifiche introdotte, in relazione al D.Lgs. 231/01, hanno visto l'intervento del legislatore sull'art. 25-quinquiesdecies (reati tributari) e in particolare sul comma 1-bis specificando che le fattispecie ex artt. 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Omessa Dichiarazione) e 10-quater (Indebita compensazione) del D.Lgs. 74/2000 siano punibili a titolo di tentativo ove commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri "connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore" a euro 10.000.000. Nell'ambito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 156/2022 viene esplicitato che l'importo non inferiore a 10.000.000 euro è da intendersi anche in termini di danno potenzialmente conseguibile ("consegue o possa conseguire un danno...").

¹² Cfr. nota a piè pagina n. 11.

¹³ Cfr. nota a piè pagina n. 11.



gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Capitolo 5 - L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai Reati qualora l'Ente sia in grado di provare che:

- 1) *l'organo dirigente ha adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;*
- 2) *il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;*
- 3) *le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;*
- 4) *non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto 2).*

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di *standard* doverosi attinenti all'organizzazione e all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello di effettività. Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il D.Lgs. 231/2001 prescrive – all'art. 6, comma 2 – le seguenti fasi propedeutiche a una corretta implementazione del Modello:

- *individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;*
- *previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;*
- *individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;*
- *previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (Organismo di Vigilanza);*
- *introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*



Il D.Lgs. 231/2001 prevede, infine, che il Modello possa essere adottato “sulla base” di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

La Compagnia, nella predisposizione del presente documento, ha fatto quindi riferimento alle Linee Guida emanate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate, a seguito dell'ampliamento del catalogo dei reati rilevanti ai sensi della predetta normativa, al documento di approfondimento per le fondazioni sul D. Lgs. 231/2001 emanato dall'ACRI nel marzo del 2008 e al documento “Il Modello 231/2001 per gli Enti non profit” redatto dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'ottobre del 2012.

Dette Linee Guida suggeriscono, tra l'altro:

- l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area/settore dell'Ente sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli. In particolare, le componenti del sistema di controllo devono essere conformi ai seguenti principi:
 - verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni;
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;
 - individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, ossia autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. Il primo di detti requisiti sarà osservato attraverso l'individuazione dei suoi componenti tra quanti non esplicano già compiti operativi nell'Ente, posto che tale connotato ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. I compiti propri dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuiti sia a funzioni interne già esistenti che ad organismi appositamente creati; potranno, peraltro, avere una composizione sia monocratica che collegiale. L'enucleazione dei componenti di tale struttura di controllo può avvenire anche tra soggetti esterni all'ente che siano tuttavia in possesso di specifiche competenze rispetto alle funzioni che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a espletare;
 - obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.



Sezione 2 – Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Compagnia

Capitolo 6 – Lo scopo del Modello

La Compagnia ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Compagnia, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione del presente Modello, la Compagnia intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Compagnia nell'ambito di "Attività Sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Compagnia fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Compagnia intende attenersi nell'esercizio della loro attività;
- consentire alla Compagnia, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al Modello.

Capitolo 7 - I Destinatari del Modello

Sono Destinatari del presente Modello tutti i componenti della governance¹⁴ e tutto il personale¹⁵ della Compagnia. I Destinatari sono oggetto di specifiche e diversificate attività di formazione e di informazione sui contenuti del Modello.

Gli enti beneficiari di contributi, i consulenti, i collaboratori, i fornitori, i partner, tutti coloro che operano nell'interesse della Compagnia, nonché PR.I.S.MA. per le attività svolte per conto della Compagnia stessa sono tenuti al rispetto dei principi e delle regole di condotta prescritti dal presente Modello, in forza delle apposite clausole contrattuali sottoscritte nell'ambito dei singoli rapporti; agli stessi si estendono altresì le regole e i principi di controllo contenuti nei *Protocolli*, relativi alla specifica area di attività.

Capitolo 8 - L'aggiornamento del Modello

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Compagnia e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai reati e agli illeciti Amministrativi;
- modifiche della struttura organizzativa della Compagnia, nuove attività e/o nuovi processi che modificano l'assetto organizzativo della Compagnia stessa.

¹⁴ Sono inclusi nella governance tutti gli Organi Statutari.

¹⁵ Rientrano in questa categoria i lavoratori dipendenti (compresi i dirigenti) con qualsiasi contratto di lavoro, il personale dipendente di enti e organizzazioni differenti dalla Compagnia operante presso quest'ultima in regime di distacco o convenzione, altri lavoratori operanti presso la Compagnia con rapporti differenti dai precedenti (quali, ad esempio, stagisti/tirocinanti/interinali).



Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Comitato di Gestione della Compagnia, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo Comitato di Gestione per le modifiche demandate ad altro Organo/Soggetto incaricato. Al riguardo, sono demandati al Segretario Generale aggiornamenti relativi a modifiche non significative della struttura organizzativa della Compagnia (ad es. ridenominazione di attività / strutture organizzative) e a nuove attività e/o nuovi processi che modificano in modo marginale l'assetto organizzativo della stessa Compagnia e che non determinano impatti significativi sui presidi vigenti rispetto ai rischi-reato ex D.Lgs.231/2001.

La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il Comitato di Gestione e non già la sua diretta approvazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

Sul punto, si rileva che il presente Modello, adottato con delibera del Comitato di Gestione del 10 febbraio 2010, è stato sottoposto a aggiornamento con successive delibere del 9 maggio 2011, del 15 ottobre 2012, del 6 ottobre 2014, del 13 novembre 2015, del 9 luglio 2018, del 10 giugno 2019, del 20 luglio 2020 e, da ultimo, del 20/02/2023. Tali processi di adeguamento sono stati finalizzati a adattarne il contenuto alle intervenute modifiche organizzative della Compagnia e ai più recenti interventi legislativi e giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Capitolo 9 - Le modalità di costruzione del Modello

La Compagnia, in fase di redazione iniziale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ha effettuato un'attività di verifica delle "Attività Sensibili", volta al censimento dei profili di rischio rispetto alle stesse, nonché alla valutazione dell'efficienza dei sistemi interni di controllo rispetto alle condotte illecite rilevanti. Inoltre, la Compagnia ha provveduto a costituire e definire la composizione dell'Organismo di Vigilanza, al fine di identificare una struttura particolarmente efficiente nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di aggiornamento sul funzionamento del Modello stesso, responsabilità propria dell'Organo.

Nella definizione del presente Modello, la Compagnia ha quindi proceduto per *step* successivi e logici e, in particolare, alla:

- mappatura delle Attività Sensibili;
- identificazione dei profili di rischio;
- rilevazione dei presidi di controllo e *gap analysis*;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), preposto alla vigilanza e all'osservanza del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti attuati all'interno della Compagnia, nonché alla cura dell'aggiornamento del Modello medesimo;
- individuazione delle risorse organizzative a disposizione dell'OdV, di numero e valore adeguato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- individuazione dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - la verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - le comunicazioni all'OdV delle informazioni rilevanti.

Nel corso dello svolgimento delle attività di mappatura dei rischi si è altresì svolto un processo di sensibilizzazione del personale della Compagnia alla funzione del Modello. Durante la fase di mappatura si è inoltre provveduto a illustrare ai Responsabili delle strutture della Compagnia



la portata del D.Lgs. 231/2001 e le fasi di sviluppo del processo operativo teso alla definizione del presente Modello.

Per quanto in specifico attiene alle fasi di “costruzione” del Modello, le medesime si sono articolate come di seguito descritto.

9.1 La raccolta e l'analisi della documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione della Compagnia (es. statuto, delibere degli organi amministrativi, procedure, organigramma, circolari, ordini di servizio, insieme dei poteri e delle deleghe) al fine di individuare il contesto normativo e operativo interno di riferimento.

9.2 Mappatura delle attività, rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto a incontrare i Responsabili delle strutture, al fine di discutere e approfondire le informazioni già acquisite e procedere alla mappatura delle Attività a Rischio, individuando appunto le aree “sensibili” rispetto ai reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e agli illeciti amministrativi di cui al Testo Unico della Finanza.

Sono state, pertanto, identificate le aree a rischio di commissione dei predetti reati e degli illeciti amministrativi nonché quelle strumentali, intendendosi tali, rispettivamente, le aree di attività il cui svolgimento può direttamente realizzare la commissione di una delle richiamate condotte illecite e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione delle medesime condotte. I risultati di tale attività sono stati formalizzati nei documenti denominati “Memorandum” in cui vengono evidenziate le aree a rischio di commissione di reati e illeciti amministrativi, comprese quelle strumentali, i controlli posti a presidio e gli eventuali *gap* individuati. Tali documenti sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell'attività allo stesso demandata.

Nello specifico, per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza di ciascun profilo di rischio ed è, quindi, stata associata la relativa area di rischio e/o strumentale rispetto alla quale valutare l'adeguatezza dei controlli in essere. Sulla base della mappatura di cui sopra e dei meccanismi di controllo in essere, è stata effettuata un'analisi intesa a valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l'attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Le aree rilevanti ai fini della richiamata normativa sono state valutate rispetto al sistema dei presidi/controlli esistenti per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto alla *best practice* e per ricercare le soluzioni utili a porvi rimedio.

In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata a individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione dei comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché a rafforzare i presidi rispetto alle aree in cui si potrebbero manifestare profili di rischio.

9.3 La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure

Il sistema dei poteri della Compagnia è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi già esistenti (es. organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) sono ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della struttura organizzativa;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

È stata inoltre valutata l'adeguatezza del sistema di deleghe e poteri con riferimento alle attività proprie della Compagnia, verificando eventuali necessità di adattamento. In linea di principio, il sistema di deleghe e poteri deve essere idoneo ai fini della prevenzione dei reati e tale da



assicurare una efficace e efficiente gestione delle attività svolte dalla Compagnia. In tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

- i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;
- è prevista una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- la griglia e i limiti di eventuali deleghe "a cascata" devono essere documentati;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni a esso conferite.

Le eventuali procedure interne devono prevedere per ogni processo la chiara definizione dei ruoli degli attori coinvolti e la separazione di funzioni tra i vari attori coinvolti, nel rispetto di regole che distinguano, da un canto, chi attua e chi conclude le azioni e, dall'altro, chi controlla l'elaborato.

È altresì necessario che le deleghe abbiano cura di rispettare regole di coerenza con la posizione ricoperta dal delegato all'interno della Compagnia, evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della struttura e i poteri a lui delegati; che definiscano i poteri del delegato e i rapporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare; infine, che i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione risultino coerenti con gli obiettivi definiti dalla Compagnia.

9.4 La Revisione del Sistema Sanzionatorio

Il D.Lgs. 231/2001, all'art. 6, comma 2, lettera c), prevede espressamente per l'Ente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

9.5 La Revisione delle Clausole

È stata valutata la necessità di inserire specifiche clausole per regolare i rapporti con gli enti beneficiari e con alcune tipologie di collaboratori, consulenti, fornitori e *partner* secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

9.6 L'Istituzione di un Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il D.Lgs. 231/2001 prevede a carico degli Enti anche l'obbligatoria istituzione di un organismo interno agli Enti, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché a garanzia dell'aggiornamento dello stesso.

Capitolo 10 - Le Attività Sensibili della Compagnia

Come innanzi posto in rilievo, la costruzione del presente Modello ha preso l'avvio da una puntuale individuazione delle attività poste in essere dalla Compagnia e, sulla scorta delle risultanze di tale opera di individuazione, si sono evidenziati i processi rilevanti per la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi.

In ragione della specifica operatività della Compagnia, i profili di rischio rilevati sono inerenti alle fattispecie di Reato di cui agli artt. 24 e 25 (reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati), 24-ter (delitti di criminalità organizzata), 25-ter (reati societari), 25-quater (reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-quinques (delitti contro la personalità individuale)¹⁶, 25-sexies (abusi di mercato), 25-septies (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul

¹⁶ I reati di cui all'art. 25-quinques, la cui realizzazione è considerata, in linea generale, di remota applicazione nell'interesse o a vantaggio della Compagnia, hanno assunto tuttavia potenziale rilevanza, seppur limitatamente a taluni circoscritti ambiti di attività, con l'aggiunta all'art. 25-quinques del D.Lgs. 231/2001 – a seguito dell'entrata in vigore della Legge 199/2016 – del reato di cui all'art. 603 bis del codice penale "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Nondimeno si ritiene che i principi contenuti nel Modello siano, comunque, idonei alla prevenzione di tutte le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinques del D.Lgs. 231/2001.



lavoro), 25-octies (reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio), i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies. 1); art. 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), art. 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25-undecies (reati ambientali), 25-duodecies (reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare), 25-quinquiesdecies (reati tributari), i reati contro il patrimonio culturale (art. 25- septiesdecies) e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies) del D.Lgs. 231/2001, agli illeciti amministrativi di cui al TUF, nonché ai reati transnazionali di cui alla legge 146/2006.

Sono invece stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei reati di cui all'art. 25 bis (reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), all'art. 25-bis1 (delitti contro l'industria e il commercio), all'art. 25 quater.1 (reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), all'art. 25-terdecies (delitti di razzismo e xenofobia), all'art. 25-quaterdecies (reati di frode in competizioni sportive) e all'art. art. 25-sexiesdecies (reati di contrabbando) del D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio della Compagnia. Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le Attività Sensibili sono risultate le seguenti¹⁷:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati¹⁸**
 - gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna;
 - gestione dei pagamenti per forniture di beni e servizi/per consulenze e prestazioni professionali;
 - selezione e gestione di fornitori e consulenti/professionisti esterni/*referee*;
 - selezione e assunzione del personale;
 - gestione del personale in termini di sistema premiante e di percorso di carriera;
 - gestione di omaggi e spese di rappresentanza;
 - gestione delle richieste di contributi pubblici per l'erogazione di formazione a dipendenti;
 - gestione dei rimborsi spese dipendenti per missioni;
 - gestione dei rimborsi spese degli Organi per missioni;
 - gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici Previdenziali e Assistenziali;
 - gestione delle erogazioni di contributi nell'ambito dell'attività istituzionale della Compagnia;
 - partecipazioni a bandi per l'ottenimento di contributi pubblici;
 - gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza
- gestione dei beni immobili e del patrimonio culturale/artistico della Compagnia **.Reati Societari**

¹⁷ Si precisa che – essendo i reati associativi per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di un qualunque delitto – le Attività Sensibili di seguito riportate possono altresì presentare profili di rischio reato connessi ai "Reati di criminalità organizzata" (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) – con particolare riferimento alle fattispecie di "Associazione per delinquere" (art. 416 c.p.) e "Associazioni di tipo mafioso anche straniere" (art. 416-bis c.p.) – e ai "Reati Transnazionali" (art. 10 L. 146/2006), qualora le medesime fattispecie di reato siano commesse e/o abbiano effetti in Stati diversi.

¹⁸ I reati di "Corruzione tra privati" e "Istigazione alla corruzione tra privati" benché elencati tra i "Reati societari" (art. 25-ter del Decreto), sono assimilabili, per modalità di compimento e per principi di controllo e di comportamento che impattano sugli stessi, alle fattispecie di reato di "Corruzione" incluse tra i reati commessi nei rapporti con la PA di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001.



- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale;
- gestione degli investimenti finanziari;
- gestione dei beni immobili e del patrimonio culturale/artistico della Compagnia .
- **Reati e Illeciti Amministrativi di abuso di mercato**
 - gestione delle informazioni privilegiate;
 - gestione degli investimenti finanziari.
- **Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico**
 - gestione delle erogazioni di contributi;
 - selezione e assunzione del personale.
- **Delitti contro la personalità individuale**
 - attività di selezione dei fornitori di manodopera, ivi comprese le imprese appaltatrici;
 - attività di selezione e affidamento di incarichi a società di consulenza e/o a professionisti.
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**
 - gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - gestione delle erogazioni di contributi.
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**
 - gestione dei pagamenti per forniture di beni e servizi/per consulenze e prestazioni professionali .
- **Reati di criminalità informatica**
 - utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici;
 - gestione della documentazione avente finalità probatoria.
- **Reati ambientali**
 - gestione dei rifiuti e di prevenzione delle fughe di sostanze ozono lesive in atmosfera.
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare**
 - selezione e assunzione di personale;
 - selezione e affidamento di incarichi a società di consulenza e/o a professionisti;
 - selezione dei fornitori di manodopera, ivi comprese le imprese appaltatrici.
- **Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
 - gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna.
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
 - utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici (ivi incluso l'approvvigionamento di prodotti e software);
 - gestione e utilizzo delle opere protette.
- **Reati Tributari**

- attività connesse alla tenuta della contabilità, alla predisposizione del bilancio e all'assolvimento degli adempimenti previsti ai fini fiscali;
- gestione delle erogazioni di contributi nell'ambito dell'attività istituzionale della Compagnia.
- **Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**
 - gestione delle erogazioni di contributi nell'ambito dell'attività istituzionale della Compagnia;
 - gestione dei beni immobili e del patrimonio culturale/artistico della Compagnia .

In riferimento a ciascuna delle suddette aree di rischio, sono stati definiti all'interno della parte speciale del Modello specifici Protocolli recanti i principi procedurali atti a mitigare i fattori di rischio di commissione dei reati¹⁹; si riportano nella tabella seguente i Protocolli di riferimento per ciascuna delle aree di rischio evidenziate:

¹⁹ Stante quanto su esposto con riferimento ai "Reati di criminalità organizzata" (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) e ai "Reati Transnazionali" (art. 10 L. 146/2006), si precisa che i principi procedurali definiti nei Protocolli in oggetto risultano atti a mitigare anche i fattori di rischio reati connessi alle fattispecie di reato *supra* richiamate.



FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati	- gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna - gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici Previdenziali e Assistenziali - partecipazioni a bandi per l'ottenimento di contributi pubblici - gestione delle richieste di contributi pubblici per l'erogazione di formazione a dipendenti	- Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna
	- gestione dei pagamenti per forniture di beni e servizi/per consulenze e prestazioni professionali - selezione e gestione di fornitori e consulenti/professionisti esterni/referee	- Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori - Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali
	- selezione e assunzione del personale - gestione del personale in termini di sistema premiante e di percorso di carriera	- Protocollo per la gestione del processo di selezione, assunzione e valutazione del personale dipendente
	- gestione di omaggi e spese di rappresentanza - gestione dei rimborsi spese per missioni	- Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza
	- gestione delle erogazioni di contributi	- Protocollo per la gestione delle erogazioni di contributi
	- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza	- Protocollo per la gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza
	- gestione dei beni immobili e del patrimonio culturale/artistico della Compagnia	- Protocollo per la gestione degli immobili e dei beni mobili aventi valore culturale
	Reati societari (<i>diversi dai reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati</i>)	- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale		- Protocollo per la gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo
- gestione degli investimenti finanziari		- Protocollo per la gestione degli investimenti finanziari
Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato	- gestione delle informazioni privilegiate	- Protocollo per la prevenzione degli abusi di mercato
	- gestione degli investimenti finanziari	- Protocollo per la gestione degli investimenti finanziari
Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico	- gestione delle erogazioni di contributi	- Protocollo per la gestione delle erogazioni di contributi
	- selezione e assunzione del personale	- Protocollo per la gestione del processo di selezione, assunzione e valutazione del personale dipendente
Delitti contro la personalità individuale	- gestione dei pagamenti per forniture di beni e servizi/per consulenze e prestazioni professionali - selezione e gestione di fornitori e consulenti/professionisti esterni/referee	- Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori - Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	- gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	- Protocollo per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	- gestione delle erogazioni di contributi	- Protocollo per la gestione delle erogazioni di contributi



FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Reati di criminalità informatica	- utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici	- Protocollo per la gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo
Reati ambientali	- gestione dei rifiuti e di prevenzione delle fughe di sostanze ozono lesive in atmosfera	- Protocollo per la gestione degli adempimenti ambientali
Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	- selezione e assunzione del personale	- Protocollo per la gestione del processo di selezione, assunzione e valutazione del personale dipendente
	- selezione dei fornitori di manodopera, ivi comprese le imprese appaltatrici	- Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori
	- selezione e affidamento di incarichi a società di consulenza e/o a professionisti	- Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali
Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	- gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna	- Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	- utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici (ivi incluso l'approvvigionamento di prodotti e software)	- Protocollo per la gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo - Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi (<i>limitatamente alla fase di approvvigionamento</i>)
	- gestione e utilizzo delle opere protette	- Protocollo per la gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo
Reati tributari	- attività connesse alla tenuta della contabilità, alla predisposizione del bilancio e all'assolvimento degli adempimenti previsti ai fini fiscali	- Protocollo per la gestione della contabilità, della predisposizione del bilancio, nonché degli adempimenti fiscali
	- gestione delle erogazioni di contributi	- Protocollo per la gestione delle erogazioni di contributi
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	- gestione dei pagamenti per forniture di beni e servizi/per consulenze e prestazioni professionali	- Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori
		- Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali
Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	- gestione delle erogazioni di contributi nell'ambito dell'attività istituzionale della Compagnia	- Protocollo per la gestione delle erogazioni di contributi
	- gestione dei beni immobili e del patrimonio culturale/artistico della Compagnia	- Protocollo per la gestione degli immobili e dei beni mobili aventi valore culturale

Capitolo 11 - L'Organismo di Vigilanza

11.1 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Il Comitato di Gestione della Compagnia, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, ha istituito l'Organismo di Vigilanza e di Controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello.

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che l'OdV impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un'effettiva e efficace attuazione del Modello.



L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto a ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza e godere di garanzie tali da impedire che l'OdV o alcuno dei suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei loro compiti, l'OdV riporta esclusivamente al Comitato di Gestione della Compagnia.

La Compagnia, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel D. Lgs. 231/2001 nonché in forza delle indicazioni delle principali associazioni di categoria, si è orientata nella scelta di un organismo pluri-soggettivo; in particolare, l'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri, di cui uno con il ruolo di Presidente, nominati dal Comitato di Gestione della Compagnia stessa.

Il mandato dell'Organismo di Vigilanza ha durata quinquennale e, alla sua scadenza, l'Organismo stesso rimane in carica sino al momento del suo rinnovo da parte del Comitato di Gestione.

I componenti dell'OdV sono sempre rieleggibili.

Inoltre, il Comitato di Gestione della Compagnia stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante ai membri dell'OdV.

11.2 Modalità di funzionamento dell'OdV

L'OdV può definire nella prima riunione l'eventuale cadenza periodica delle riunioni, ferma restando la possibilità che il Presidente dell'OdV o i suoi membri possano richiedere per iscritto ulteriori incontri, ogniqualevolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'OdV. D'altra parte, resta altresì ferma la possibilità del Comitato di Gestione, del Presidente e del Segretario Generale della Compagnia di convocare l'OdV ogniqualevolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

11.3 Requisiti di professionalità, onorabilità e cause di ineleggibilità dei componenti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza è dotato nel suo complesso di competenze in ambito legale, contabile e di controllo interno.

I membri dell'OdV sono inoltre dotati di conoscenze specialistiche, adeguate alla funzione, in materia di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e di funzionamento dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 comma 1) lettera a) del Decreto stesso; tali conoscenze possono derivare, ad esempio, dall'aver fatto o di fare parte di Organismi di Vigilanza ovvero dall'aver condotto in ambito professionale attività di ricerca, studio o consulenza sulle materie predette.

Non possono essere nominati componenti dell'OdV coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399 del codice civile.

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'OdV coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;



- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;
- per un reato che importi e abbia importato la condanna a una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67 del decreto legislativo n.159 del 2011 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'OdV debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

11.4 Revoca dei componenti dell'OdV

Il Comitato di Gestione della Compagnia può revocare i componenti dell'OdV soltanto nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato allo stesso conferito, e in ordine ai compiti ad esso spettanti in forza di quanto previsto nella legge o nel presente Modello; il Comitato di Gestione può altresì revocare uno o più componenti quando venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità o di decadenza infra indicate.

11.5 Decadenza dei componenti dell'OdV

I componenti dell'OdV decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina siano:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- in caso di perdita dei requisiti di onorabilità;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società o enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a Reati o ad Illeciti Amministrativi (di cui al TUF) commessi durante la loro carica;
- l'accertamento, da parte del Comitato di Gestione, di negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati all'OdV e ad esso spettanti in forza di quanto previsto nella legge o nel presente Modello e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, di perpetrazione dei reati.

11.6 Sospensione dei componenti dell'OdV

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'OdV:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67 del decreto legislativo n.159 del 2011 e successive modificazioni.

11.7 Compiti e funzioni dell'OdV

Per quanto attiene all'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, a detto Organismo è affidato il compito di:



- vigilare sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle attività sensibili;
- verificare, su base periodica e non, operazioni o atti specifici in cui si sono tradotte le attività sensibili;
- effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni;
- istituire operativamente una casella di posta elettronica a cui possono accedere esclusivamente i membri dell'OdV e informare i Destinatari della stessa e di un indirizzo di posta fisica a cui, i medesimi soggetti possano inoltrare, in busta chiusa indirizzata ai membri dell'OdV, le segnalazioni inerenti alle violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché le segnalazioni in merito a infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto di norme specifiche del Modello;
- valutare le segnalazioni, pervenute dai Destinatari, in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché le segnalazioni in merito a infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto di norme specifiche del Modello;
- effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con gli uffici o le aree operative interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;
- redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito a ogni indagine effettuata e collezionare un documento che attesti quanto effettuato;
- vigilare sull'esistenza ed effettività del sistema di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- segnalare agli uffici competenti o agli organi della Compagnia, al fine di avviare il procedimento disciplinare, le violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto di norme specifiche di cui al modello medesimo, al fine di valutare se esperire i rimedi previsti;
- coordinarsi con le strutture preposte alla gestione della formazione del personale nella Compagnia per definire specifici programmi di formazione diretti a diffondere adeguatamente il Modello;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi del Modello;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere e qualsivoglia suggerimento teso a implementare lo stesso e a renderlo maggiormente efficace;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, ferma restando la competenza del Comitato di Gestione in ordine all'approvazione di modifiche al Modello, l'OdV è tenuto a segnalare al Comitato stesso ogni riscontrata necessità di implementazione del Modello e a monitorarne periodicamente l'adeguatezza.

A tal proposito, i compiti dell'OdV possono indicarsi in:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi delle attività effettuate dalla Compagnia, ai fini del costante aggiornamento dell'individuazione delle attività sensibili;



- vigilanza sull'aggiornamento di ogni parte del Modello, volta alla prevenzione dei reati/illeciti amministrativi, in coordinamento con gli uffici;
- valutazione di adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei reati/illeciti amministrativi o di significative violazioni;
- proposizione al Comitato di Gestione di eventuali aggiornamenti del Modello, sia in ragione della mutata operatività della Compagnia, sia derivanti da modifiche al D.Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento delle predette attività, l'OdV può avvalersi del supporto di altri uffici interni alla Compagnia e di consulenti esterni con specifiche competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario, senza necessità – nell'ambito del budget di spesa annualmente assegnato all'OdV da parte del Comitato di Gestione su proposta dell'OdV stesso – di ottenere specifiche autorizzazioni da parte del Comitato medesimo.

11.8 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Comitato di Gestione della Compagnia

L'OdV riferisce al Comitato di Gestione della Compagnia relativamente alle tematiche inerenti al Modello.

L'Organismo può essere convocato in ogni momento dal Comitato di Gestione della Compagnia per riferire sulla propria attività e chiedere di conferire con lo stesso. L'OdV potrà inoltre chiedere di essere sentito dal Comitato di Gestione della Compagnia ogniqualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento e al rispetto del Modello medesimo.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello.

Su base annuale, l'Organismo deve predisporre un rapporto scritto indirizzato al Comitato di Gestione della Compagnia, sottoscritto da tutti i suoi membri, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati e il loro stato di realizzazione.

Con riferimento al rapporto da sottoporre al Comitato di Gestione della Compagnia, l'OdV elabora altresì un'apposita informativa da inserire nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d'esercizio e un piano delle attività previste per l'anno successivo. Il Comitato di Gestione può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'Organismo stabilisce con puntualità le modalità e la periodicità mediante le quali i diversi uffici incaricati devono fornire le informazioni necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le attività di verifica ad esso attribuite.

11.9 Raccordo tra gli Organismi di Vigilanza della Compagnia, degli Enti Strumentali e di PR.I.S.MA

Nell'intento di presidiare la coesione tra la Compagnia, i suoi Enti Strumentali e PR.I.S.MA, nonché di mantenere una visione unitaria sulle tematiche trasversali alle diverse realtà operative, è previsto un raccordo tra gli Organismi di Vigilanza, anche tramite un'attività di reciproco scambio di informazioni. Tale raccordo si rende necessario anche in caso di eventi/informazioni rilevanti in merito al rispetto, al funzionamento e all'adeguamento del Modello di propria competenza, nonché a cambiamenti del sistema delle deleghe ovvero delle rispettive strutture organizzative e di governance.



11.10 Obblighi d'informazione nei confronti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve essere prontamente e obbligatoriamente informato in merito ai fatti di gestione posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili che potrebbero esporre la Compagnia al rischio di commissioni di reati ex D.Lgs. 231/2001.

Al fine di tenere costantemente monitorate le Attività Sensibili, l'OdV si avvale di un sistema di flussi informativi provenienti da funzioni/uffici all'interno della Compagnia che operano nelle aree ritenute a potenziale rischio di commissione di reati ex D.Lgs.231/2001 e/o da altri uffici/funzioni all'interno della stessa in possesso di dati e informazioni in grado di supportare l'OdV nello svolgimento della propria attività di vigilanza.

All'interno della sezione "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" di ciascuno dei Protocolli, è indicata la tipologia di dati/informazioni che, nell'ambito di ciascuna delle Attività Sensibili, devono essere regolarmente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, oltre che la periodicità di trasmissione delle stesse.

Per la gestione di tali flussi informativi periodici, la Compagnia ha adottato una procedura interna tramite cui i soggetti a ciò preposti trasmettono all'Organismo di Vigilanza, con modalità informatiche e secondo le tempistiche previste, le sopra richiamate informazioni.

L'OdV mantiene, inoltre, un rapporto di costante scambio informativo con la funzione Internal Audit della Compagnia su ambiti di interesse per l'attività dell'Organismo stesso e, in modo particolare, sulle risultanze delle verifiche periodicamente condotte dalla funzione medesima su attività e/o processi individuate come sensibili ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001.

Nell'ottica di una maggiore integrazione tra gli organi preposti ad attività di controllo all'interno della Compagnia, sono altresì previsti momenti di periodico scambio informativo tra l'Organismo di Vigilanza con il Collegio Sindacale e/o la Società di Revisione della Compagnia.

Ove ritenuto necessario ai fini delle proprie attività di vigilanza, l'OdV può, inoltre, richiedere report/documenti o flussi informativi ulteriori rispetto a quelli sopra descritti (con modalità e tempistiche, di volta in volta, definite) alle funzioni/uffici richiamate in premessa e/o prevedere incontri, anche a cadenza periodica, con i responsabili delle stesse.

Dati, documentazione e materiali inviati all'Organismo di Vigilanza sono conservati dallo stesso in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

11.11 Segnalazioni

La Compagnia si è dotata di specifici canali che consentono ai Destinatari di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, a tutela dell'integrità della Compagnia stessa, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

È, in particolare, previsto che tali segnalazioni pervengano in forma scritta direttamente all'OdV mediante trasmissione in busta chiusa al seguente recapito:

Organismo di Vigilanza della Compagnia di San Paolo

C.so Vittorio Emanuele II 75

10128 Torino

o alternativamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo dell'Organismo stesso

odv@compagniadisanpaolo.it



I canali adottati per la trasmissione delle segnalazioni sono idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e l'accesso a tali comunicazioni è consentito unicamente ai membri dell'OdV, che si impegnano a farne uso unicamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione da essi ricoperta.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e effettua gli eventuali approfondimenti conseguenti, ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a un'indagine interna.

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Compagnia o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le violazioni delle misure di tutela previste per i segnalanti, così come l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate, costituiscono violazione del presente Modello e, come tali, sono soggette alle sanzioni previste dal vigente Sistema disciplinare.

Le segnalazioni inviate all'OdV sono conservate dallo stesso in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Capitolo 12 – Il Sistema disciplinare

12.1 Funzione del sistema disciplinare

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni dei principi e delle regole di condotta prescritte dal presente Modello (integralmente considerato), da parte di dipendenti (inclusi i dirigenti), componenti gli Organi Statutari, enti beneficiari di contributi, collaboratori, consulenti, fornitori e *partner* della Compagnia rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo. La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e/o contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità degli Enti.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite saranno applicate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Compagnia in piena autonomia e indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

Resta comunque sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti in violazione delle regole e dei principi di comportamento di cui al presente Modello derivino danni concreti alla Compagnia, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.



12.2 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da quadri e impiegati

La violazione dei principi e delle regole di condotta prescritte dal presente Modello da parte del personale non-dirigente è considerata "illecito disciplinare" e, come tale, sanzionabile attraverso un sistema di misure disciplinari coerente con quello previsto dal contratto di lavoro applicato.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione dei precetti contenuti nel Modello o a seguito, da parte dell'Organismo medesimo, dello svolgimento di propria attività ispettiva che rilevi violazioni dei precetti citati, verrà dato avvio a una procedura disciplinare d'accertamento.

Tale procedura sarà condotta dall'OdV, di concerto con il soggetto preposto alla gestione delle risorse umane presso la Compagnia, in conformità a quanto previsto dal contratto di lavoro applicato e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

Accertata l'esistenza di un illecito disciplinare, l'irrogazione delle eventuali sanzioni è di competenza del soggetto/organo a ciò preposto, sulla base del sistema di poteri e di deleghe in essere presso la Compagnia.

La Compagnia irrognerà al dipendente la sanzione disciplinare più appropriata fra quelle qui di seguito elencate, tenendo conto del comportamento complessivo tenuto dal dipendente e dei criteri generali specificamente indicati nel precedente paragrafo:

- Il provvedimento del **RIMPROVERO VERBALE** potrà essere irrogato in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello ovvero in caso di adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle summenzionate prescrizioni, correlandosi detto comportamento a una lieve inosservanza del Modello.
- Il provvedimento del **RIMPROVERO SCRITTO** potrà essere irrogato in caso di ripetuta lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello ovvero in caso di ripetuta adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle summenzionate prescrizioni, correlandosi detto comportamento a una ripetuta lieve inosservanza del Modello, ovvero delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori. Il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche in caso di assenza ingiustificata ai corsi di formazione relativi al D. Lgs. 231/2001, al Modello o ad altri temi correlati.
- Il provvedimento della **MULTA NON SUPERIORE ALL'IMPORTO DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE BASE** (ove contrattualmente prevista) potrà essere irrogato in caso di inosservanza ancorché non lieve, comunque, non grave, dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello ovvero di adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni contenute nel Modello medesimo.
- Il provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI** potrà essere irrogato in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello ovvero in caso di adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni contenute nel Modello medesimo, in misura tale da essere considerato di una certa gravità, ovvero in caso di recidiva in un qualsiasi illecito disciplinare precedentemente sanzionato con il RIMPROVERO SCRITTO.
- Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO** potrà essere irrogato in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni contenute nel Modello medesimo, quando tale comportamento sia solo potenzialmente suscettibile di configurare un reato, ovvero in caso di recidiva in un qualsiasi illecito disciplinare precedentemente sanzionato con la Sospensione.



- Il provvedimento del **LICenziamento per Giusta Causa** potrà essere irrogato in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento consapevole o gravemente negligente, in contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello, quando tale comportamento sia suscettibile di configurare un reato ovvero leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro in modo talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche nei casi di:

- mancata redazione di documentazione prescritta dal Modello o redazione della suddetta documentazione in modo lacunoso o incompleto al fine di aggirare dolosamente le prescrizioni del Modello, ovvero ancora, in caso di sottrazione, distruzione, alterazione della suddetta documentazione;
- qualsiasi comportamento posto in essere al fine di aggirare dolosamente le prescrizioni del Modello;
- ostacolo ai controlli e/o impedimento all'accesso di informazioni e documentazione da parte dei soggetti preposti a controlli o decisioni.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 7 Legge 300/1970. In particolare:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il rimprovero verbale - che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni).

12.3 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di condotta prescritte dal presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello medesimo, sarà assoggettata alla misura disciplinare più idonea.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione dei precetti contenuti nel Modello o a seguito, da parte dell'OdV medesimo, dello svolgimento di propria attività ispettiva che rilevi violazioni dei precetti citati, verrà dato avvio ad una procedura disciplinare d'accertamento.

Tale procedura sarà condotta dall'OdV, di concerto con il Responsabile del Personale della Compagnia, in conformità a quanto previsto dal contratto di lavoro applicato e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

In seguito alla commissione delle citate violazioni da parte del personale dirigente è applicabile la sanzione costituita dal licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. da deliberarsi da parte del Comitato di Gestione cui competono tali deliberazioni sulla base delle previsioni statutarie, in esito a procedura condotta secondo le regole dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, dei principi di comportamento, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi, o, più in generale, l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito e al grado di autonomia riconosciuto.

In relazione alla gravità della mancanza commessa dal dirigente, visto l'art. 2106 c.c., ove non sia giustificata l'adozione di un provvedimento espulsivo, potranno essere irrogate misure



disciplinari alternative (rimprovero verbale e sospensione fino ad un massimo di 10 giorni) fermo il principio di cui all'art. 7, comma 4, legge 300/1970.

12.4 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere dal Segretario Generale

Nel caso in cui il Segretario Generale abbia posto in essere un comportamento non conforme o non adeguato alle regole e ai principi di comportamento sanciti dal Modello, sarà passibile dei provvedimenti previsti dal sistema disciplinare a carico dei dirigenti (cfr. 12.3) qualora egli sia legato alla Compagnia da un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale.

Nel caso in cui il Segretario Generale non risulti essere un dipendente della struttura, l'Organismo di Vigilanza, accertata l'esistenza di un comportamento contrario alle prescrizioni del Modello, provvederà a fornire adeguata informativa al Comitato di Gestione della Compagnia, che adotterà le iniziative ritenute opportune.

12.5 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da membri degli Organi Statutari

A seguito della comunicazione all'OdV di un comportamento contrario alle prescrizioni del Modello posto in essere da un membro del Comitato di Gestione della Compagnia o a seguito della diretta rilevazione di tale comportamento da parte dell'OdV medesimo nell'ambito della propria attività di controllo, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento condotta da quest'ultimo Organo. Accertata l'esistenza di una condotta illecita, tale Organo provvederà a fornire adeguata informativa al Comitato di Gestione della Compagnia, che adotterà le iniziative ritenute opportune, ovvero invierà – a sua discrezione – gli atti al Consiglio Generale della Compagnia.

Nel caso di violazione delle prescrizioni del Modello commesse da un componente del Collegio Sindacale della Compagnia, l'OdV provvederà a fornire adeguata informativa al Comitato di Gestione della Compagnia cui competono tali deliberazioni sulla base delle previsioni statutarie i quali adotteranno le iniziative ritenute opportune.

12.6 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da enti beneficiari di contributi, fornitori, consulenti, collaboratori e partner

In caso di rilevata inosservanza da parte di enti beneficiari di contributi della Compagnia dei principi e delle regole di condotta prescritte dal presente Modello, l'OdV invierà una sintetica relazione scritta al Segretario Generale. Le suddette infrazioni saranno prese in carico dal Segretario Generale in collaborazione con il responsabile della struttura a cui il rapporto si riferisce e potranno comportare la sospensione, la revoca o la richiesta di restituzione del contributo.

Inoltre, in caso di rilevata inosservanza da parte di fornitori, consulenti, collaboratori e partner della Compagnia dei principi e delle regole di condotta prescritte dal presente Modello, l'OdV invierà una sintetica relazione scritta al Segretario Generale. Le suddette infrazioni saranno prese in carico dal Segretario Generale in collaborazione con il responsabile dell'ufficio a cui il rapporto/servizio si riferisce e potranno comportare l'applicazione di penali e/o la risoluzione del contratto secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, fatto salvo il risarcimento del danno.

Capitolo 13 - La formazione e comunicazione interna

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa e l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte della Compagnia formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi dei Destinatari una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo e dal Modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti (es. le finalità del Modello, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza,



i flussi informativi verso quest'ultimo). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale dei Destinatari.

Con questa consapevolezza è stato strutturato il piano di comunicazione interna e formazione, rivolto ai Destinatari, che ha l'obiettivo, anche in funzione delle specifiche attività svolte, di creare una conoscenza diffusa e una cultura dell'organizzazione adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

13.1 La comunicazione interna

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla Compagnia a tutto il personale con allegata copia del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

I neo assunti ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

Sulla intranet è, inoltre, pubblicato e reso disponibile per la consultazione il Modello di organizzazione, gestione e controllo. I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che intervengono nell'ambito della normativa di legge e del modello organizzativo, i cui periodici aggiornamenti sono comunicati a tutti i Destinatari.

13.2 La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Compagnia garantire a tutti i Destinatari del Modello medesimo la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Compagnia ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese a un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le risorse della Compagnia.

Sarà cura dell'OdV, in stretto coordinamento con il Responsabile del Personale della Compagnia, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro **reiterazione**, ai controlli sull'**obbligatorietà** della partecipazione e alle **misure da adottare avverso quanti non frequentino** senza giustificato motivo.

In forza di ciò, la Compagnia ha previsto interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni del Modello e alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale.

Sono pertanto previsti interventi formativi indirizzati a tutto il personale della Compagnia volti ad illustrare i seguenti argomenti:

- quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti all'Ente dall'eventuale commissione dei reati e illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001, caratteristiche essenziali dei reati e funzione che il Modello svolge in tale contesto);
- Modello.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti.

Per quanto concerne i **neoassunti** ovvero i soggetti che non potessero partecipare ai predetti corsi per comprovate ragioni, dovranno essere organizzati corsi specifici, previo accordo con il responsabile.

Periodicamente si procederà alla **reiterazione dei corsi**, al fine di verificare l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi e alle prescrizioni di cui al Modello medesimo.

13.3 Informazione a enti beneficiari di contributi, fornitori, consulenti, collaboratori e partner

Gli enti beneficiari di contributi, i fornitori, i collaboratori, i consulenti, i partner e tutti coloro che operano nell'interesse della Compagnia, nonché PR.I.S.MA. per le attività svolte per conto della Compagnia stessa sono rispettivamente informati dell'adozione, da parte della Compagnia, del presente Modello e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme ai principi e alle regole di condotta prescritte dal Modello stesso.